



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

San Giovanni in Persiceto, 9/10/2017

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI, PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER MASSIMO ULTERIORI 24 MESI - CIG 72087142FB

RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 2

Di seguito, ad integrazione di quanto già pubblicato in data 2/10/2017, si pubblica risposta ad alcuni quesiti posti al RUP in merito alla gara in oggetto:

Quesito n. 1

Domanda: se per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. "clausola sociale", di cui all'art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, la quale prevede il re-impiego di personale già in forze presso l'utilizzatore, in virtù di un eventuale precedente appalto e chi sia, nel caso, l'attuale fornitore.

Risposta: nella presente procedura non è prevista l'applicazione della c.d. "clausola sociale" in quanto, attualmente, non esiste un'Agenzia che fornisce questo servizio: Asp Seneca si avvale delle prestazioni fornite da liberi professionisti.

Quesito n. 2

Domanda: se, fra il personale attualmente in essere, ci siano, ed eventualmente quante siano, delle risorse assunte a tempo indeterminato dall'attuale affidatario.

Risposta: come illustrato in risposta al quesito precedente, si ribadisce che attualmente non ci sono risorse assunte a tempo indeterminato in riferimento alle professionalità ricercate con la presente procedura di gara.

Quesito n. 3

Domanda: onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l'ammontare, anche presunto, delle eventuali spese contrattuali e degli oneri di pubblicazione.

ASP Seneca

Affari generali

Villa Emilia - Via Marzocchi, 1/a
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051/6828454 - Fax 051/6875642

e-mail: info@asp-seneca.it - pec: asp-seneca@cert.provincia.bo.it

COD.FISC. e P.IVA 02800411205

Risposta: si comunica che l'ammontare presunto delle spese relative alla presente procedura è pari ad € 1.600,00, comprensivo delle spese contrattuali e di quelle sostenute per le pubblicazioni obbligatorie (G.U.R.I. e quotidiani). Si precisa che l'ammontare delle spese sostenute per le pubblicazioni obbligatorie sarà pubblicato sul sito di Asp Seneca entro il giorno 16/10/2017, come indicato nel Disciplinare di gara.

Quesito n. 4

Domanda: relativamente a quanto riportato all'art. 3 del disciplinare di gara e all'art. 8 del CSA, stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante alla Amministrazione, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.

Risposta: si precisa che, in caso di esercizio della facoltà di recesso da parte di Asp Seneca per sopravvenute e motivate esigenze di pubblico interesse, non sarà possibile far salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati fino alla scadenza dei singoli contratti di lavoro.

Quesito n. 5

Domanda: relativamente all'art. 3 del CSA: per quanto concerne le visite mediche successive all'assunzione, sorveglianza sanitaria per la sicurezza sui luoghi di lavoro e fornitura di DPI, ci preme precisare quanto stabilito dal dettato normativo in materia di somministrazione di lavoro temporaneo, di cui all'art. 23 comma 5 del D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35.

Il legislatore ha infatti espressamente stabilito che al somministratore, in virtù della particolare natura contrattuale dell'istituto, che abbiamo precedentemente illustrato, compete esclusivamente l'onere di informazione e di formazione del lavoratore in ordine alle attività produttive in generale e all'uso delle attrezzature normalmente adoperate e necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale viene assunto; accordo che tra l'altro può essere delegato all'utilizzatore mediante accordo scritto tra le parti riportato nel contratto.

Fa eventualmente eccezione l'obbligo di formazione di base in materia di sicurezza di cui all'accordo Stato-Regioni.

A carico dell'utilizzatore vi è invece l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione previste dalla normativa in vigore, qualora questa preveda l'obbligo di sorveglianza sanitaria ovvero comporti rischi specifici, e a sottoporre i lavoratori alle visite mediche pre-assuntive e periodiche.

Quest'ultimo è dunque tenuto ad informare e garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici, oltreché per tutto quanto concerne i dispositivi di protezione individuali, poiché il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti.

E' l'utilizzatore quindi a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza dal momento che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni.

Risposta: con riferimento a sorveglianza sanitaria e fornitura di DPI, si precisa e specifica quanto previsto dal Capitolato Speciale come di seguito dettagliato:

- in applicazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 – che ai fini degli obblighi in materia di prevenzione e protezione a carico dell'utilizzatore equipara i lavoratori dipendenti a quelli somministrati - debbono ritenersi a carico del somministratore soltanto i costi

della sorveglianza sanitaria relativi alla visita preventiva / preassuntiva, mentre rimangono a carico dell'utilizzatore i costi relativi alle visite periodiche successive;

- debbono ritenersi a carico dell'utilizzatore i costi relativi alla fornitura di tutti i DPI, ivi comprese le calzature;

- rimangono, per converso, a carico del somministratore i costi relativi alle divise, che non rientrano fra i dispositivi di protezione individuale, e che dovranno essere indossate dagli operatori per i quali ne è previsto l'obbligo; con riferimento alle divise si specifica che le stesse - che per ragioni sanitarie e di sicurezza non potranno in alcun caso essere trasferite all'esterno delle strutture aziendali - dovranno essere fornite per un quantitativo che si stima in n. 3 unità all'anno per ciascun operatore.

Quesito n. 6

Domanda: per quanto concerne il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 10, lettera b, comma 4 del disciplinare, siamo a chiedere se sia possibile valutare come requisito adeguato l'avere una filiale operante nella provincia di Bologna, ancorché in un comune diverso da quelli indicati.

Risposta: si conferma che l'Agenzia aggiudicataria deve avere almeno una filiale operante sul territorio dell'Unione dei Comuni di Terred'Acqua o deve impegnarsi ad aprirne una, come richiesto dal Disciplinare di gara. Si ribadisce che tale requisito rientra tra quelli previsti a pena di esclusione dalla procedura: il concorrente, presentando istanza di partecipazione alla gara, dichiara di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (con particolare riguardo al disciplinare di gara e al capitolato speciale). Si ribadisce, altresì, che la documentazione a comprova del possesso del requisito deve essere caricata sul sistema AVCPASS a richiesta della stazione appaltante.

Il R.U.P.
Lorenzo Sessa